

**COMUNE DI
VIGARANO MAINARDA**

REGOLAMENTO

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

ART. 1 - CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il consiglio adotta la prescritta deliberazione.

ART. 2 - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale è convocato per la sua prima seduta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Tale seduta deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Sindaco, va contestualmente partecipato al Prefetto.

3. Nella sua prima seduta, il Consiglio Comunale procede alla convalida degli eletti.

ART. 3 - GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

2. La costituzione dei gruppi e la designazione dei capigruppo sottoscritta da tutti gli appartenenti al gruppo, deve essere comunicata per iscritto al Sindaco entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Ogni mutamento deve essere comunicato al Sindaco con analogha dichiarazione.

3. Ogni consigliere può recedere dal gruppo cui appartiene ed aderire ad altri gruppi esistenti se questi ultimi accettano l'adesione, in tal caso, il consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco, allegando dichiarazione di accettazione del gruppo cui aderisce.

4. Può essere costituito gruppo misto composto da uno o più consiglieri che non intendano appartenere ad altri gruppi esistenti. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone il gruppo.

5. Sono comunque riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare:

- al consigliere che sia l'unico eletto da una lista che si sia presentata alle elezioni o che rimanga nel corso del mandato l'unico eletto da una lista che si sia presentata alle elezioni.

- al consigliere che non intende appartenere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto ovvero che non intenda neanche aderire ad altro gruppo esistente o confluire nel gruppo misto.

6. Il Sindaco informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

ART. 4 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei Capigruppo, è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su determinazioni della Giunta Comunale. I capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

TITOLO II FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

ART. 5 - SEDUTE, RIUNIONI

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco che dichiara aperta e chiusa la seduta.

2. Si riunisce nella propria sede, di norma all'interno della Sede Comunale; può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo, per determinazione del Sindaco, che deve informarne i Consiglieri con l'avviso di convocazione.

3. Il Consiglio Comunale, si riunisce di pieno diritto in sessione ordinaria per l'approvazione del Bilancio di Previsione, del Conto Consuntivo e degli altri atti di cui all'art. 15, comma 3° dello Statuto Comunale;

4. Può essere riunito in via straordinaria, ferma restando la esclusiva competenza del Sindaco, anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

5. La riunione del Consiglio deve avere luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda.

ART. 6 - CONVOCAZIONE

1. La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio, a mezzo del messo comunale, che deve farne formale dichiarazione.

2. L'avviso si ha per recapitato anche quando non sia stato possibile effettuare la consegna a domicilio, per assenza del destinatario e dei familiari e la medesima venga effettuata in luogo diverso dal domicilio.

3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

5. L'avviso per la prima riunione del Consiglio neo-eletto e per le sessioni ordinarie con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza. Oltre agli argomenti da trattare, l'avviso deve indicare la data in cui gli atti sono depositati in segreteria, con il limite, di cui al successivo comma 9°.

6. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti.

7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio, deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno 24 ore prima della riunione, non sia stata depositata nell'ufficio di segreteria unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

ART. 7 - SEDUTA PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.

Ma alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno, e, comunque, almeno 24 ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno quattro Consiglieri.

2. Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze, non vanno computati i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi, il coniuge od anche i parenti o gli affini sino al quarto grado civile abbiano interesse.

In tali ipotesi detti Consiglieri dovranno assentarsi dall'aula consiliare prima della trattazione dell'argomento in cui abbiano interesse.

3. I Consiglieri che dichiarino di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. I Consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

ART. 8 - SEDUTA SECONDA CONVOCAZIONE

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potè aver luogo per mancanza di numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri Comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 6.

3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui all'articolo 6.

ART. 9 - ORDINE DEL GIORNO

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco o ad un quinto dei Consiglieri assegnati ovvero ad ogni singolo Consigliere.

2. Il Consiglio può discutere e deliberare solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno; la loro elencazione non è vincolante e ne può essere disposta l'inversione su decisione motivata del Sindaco.

ART. 10 -

APERTURA DELL'ADUNANZA E SCIoglimento PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE.

1. All'inizio della seduta, e comunque entro mezz'ora dall'orario fissato nell'avviso di convocazione, il Presidente invita il Segretario a procedere all'appello nominale dei Consiglieri.

E' data comunque facoltà al Presidente, d'intesa con la conferenza dei capigruppo, iniziare la seduta entro un'ora dall'orario fissato, qualora risultino all'ordine del giorno argomenti da trattare improrogabilmente entro quella data.

La seduta è dichiarata valida se viene accertata la presenza del numero legale dei Consiglieri, altrimenti è dichiarata deserta e ne è steso verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti.

2. Se durante l'adunanza venga a mancare il numero legale, la seduta, salvo breve sospensione per il rientro dei Consiglieri momentaneamente assenti, è sciolta dal Presidente il quale dichiara la circostanza a verbale e precisa che gli argomenti rimasti da discutere verranno trattati in successiva adunanza, che può essere di seconda convocazione.

Per la convocazione dei Consiglieri per la seduta di seconda convocazione, si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 8 del presente regolamento.

ART. 11 - SEDUTE - ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. Accertato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e, nei casi in cui si procede a votazione mediante scrutinio segreto, può nominare tre scrutatori tra i consiglieri presenti, con compiti di assistenza.

2. La minoranza, ha diritto di essere rappresentata.

3. Il Sindaco e gli Assessori a cui può essere concessa la parola, in apertura di seduta, informano l'Assemblea su tutto ciò che ritengano utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

Successivamente, sugli stessi o su altri argomenti è data facoltà ad ogni gruppo consiliare di effettuare un intervento la cui durata non potrà comunque eccedere i 5 minuti e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo le modalità di cui ai successivi artt. 27-28-29.

ART. 12 - PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

ART. 13 - ORDINE DURANTE LE SEDUTE

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

2. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.

3. I Consiglieri Comunali nella discussione degli affari hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma esse devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

Tale diritto va esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di chicchessia e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, senza uso di parole sconvenienti e senza degenerare. E' rigorosamente vietato a tutti fare imputazioni di mala intenzione, che possono offendere l'onorabilità di chicchessia.

4. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronuncia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del Consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta.

5. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può disporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori, di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

6. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a stabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta. La forza pubblica non può intervenire se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

7. In tal caso il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

ART. 14 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo.

2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

ART. 15 - PRENOTAZIONE PER LA DISCUSSIONE

1. I Consiglieri si prenotano a parlare prima o durante la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Sindaco, e

possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

3. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

4. I Consiglieri, prenotati a parlare che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

5. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di prenotazione, dandone comunicazione al Sindaco, non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

ART. 16 - DURATA INTERVENTI

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto, rivolto al Sindaco.

2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

a) 15 minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni da parte dei capigruppo;

b) 10 minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni da parte dei Consiglieri;

c) 5 minuti per le repliche;

d) 5 minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.

3. Quando il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

4. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta in modo persistente e palese dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola se quello, per due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.

5. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

ART. 17 - QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. Il Consigliere, prima o durante la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale per ottenere che sull'argomento non si discuta o la questione sospensiva per ottenere che la discussione venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione; questa prosegue solo se il Consiglio le respinge a maggioranza.

4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro.

5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

8. Ove il Consiglio venga dal Sindaco chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

ART. 18 - FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarli. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta decide il Consiglio, per alzata di mano, previa discussione, con un intervento a favore e uno contro, ciascuno di durata non superiore a tre minuti.

3. Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunciate o per rettificare queste.

ART. 19 - DICHIARAZIONE DI VOTO

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere o un Consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a 5 minuti.

2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ART. 20 - VERIFICA NUMERO LEGALE

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.

2. Il Sindaco ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero legale dei Consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

ART. 21 - VOTAZIONE

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.

2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.

3. Nessuna votazione è valida se non si ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Maggioranze diverse sono richieste nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto.

4. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

5. terminate le votazioni, il Sindaco, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza prescritta.

ART. 22 - IRREGOLARITA' NELLA VOTAZIONE

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

ART. 23 - VERBALI DELLE DELIBERAZIONI

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti a cura del Segretario Comunale, e devono indicare il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta e degli eventuali astenuti. Gli interventi devono essere riportati nella loro integrità concettuale.

Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere che il suo intervento venga riportato in tutto o in parte a verbale. In tal caso è tenuto a consegnare il testo in forma scritta.

2. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

ART. 24 - REVOCA E MODIFICA DELIBERAZIONI

1. Le modificazioni o la revoca di deliberazioni del Consiglio si hanno come non avvenute, ove gli atti deliberativi non facciano espressa e chiara menzione della modificazione e della revoca.

ART. 25 - SEGRETARIO - INCOMPATIBILITA'

1. Il Segretario Comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi, del coniuge, di parenti od affini entro il quarto grado.

2. In tale caso, il Consiglio, in assenza del vicesegretario, deve scegliere uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO III

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

ART. 26 - DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri Comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli Enti e delle aziende dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate nell'apposito regolamento.

2. Hanno diritto inoltre ad ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi.

ART. 27 - INTERROGAZIONI

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la Giunta abbia adottato o intende adottare in relazione a quello specifico fatto.

2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri. Possono essere presentate anche in forma orale, in tal caso dovranno comunque essere replicate per iscritto.

Per l'esplicazione dei contenuti di ogni interrogazione e/o per la lettura delle stesse sono concessi 5 minuti fino ad un tempo complessivo limite di 25 minuti entro i quali le interrogazioni dovranno essere presentate in forma alternata dai gruppi consiliari proponenti.

3. Il Consigliere nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso, il Sindaco è tenuto a rispondere entro i successivi 30 giorni, decorrenti dalla presentazione dell'interrogazione stessa, nelle forme di cui al comma precedente.

4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, l'interrogazione è posta all'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale successivo alla sua presentazione.

5. In tal caso la risposta viene data dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta. Essa non può avere durata superiore a quindici minuti e può dar luogo a replica da parte del primo firmatario.

6. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.

7. Ove l'interrogazione sia firmata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta soltanto al primo di essi; in caso di sua assenza o rinuncia, ad uno degli altri firmatari.

8. Se l'interrogante non si trovi presente in aula, l'interrogazione s'intende ritirata a meno che il presentatore o i firmatari ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio.

9. Le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente. In tal caso viene data agli interroganti un'unica risposta.

ART. 28 - INTERPELLANZE

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda in ordine ai motivi ed agli intendimenti dell'amministrazione riguardo a determinati problemi.

2. Sulla presentazione e svolgimento delle interpellanze si applicano le disposizioni dell'articolo precedente, ferma restando la presentazione in forma scritta.

ART. 29 - MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata al Sindaco, che la sottopone all'approvazione del Consiglio nella seduta successiva alla sua presentazione.

3. In apertura di seduta ogni Consigliere può presentare una proposta di ordine del giorno riguardante avvenimenti di attualità. La conferenza dei capigruppo decide se procedere alla votazione nella stessa seduta o in una seduta successiva.

TITOLO IV PROCEDURE PARTICOLARI

ART. 30 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 31 - DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da eseguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 7, commi 3 e successivi, della legge 23 aprile 1981 n. 154.

ART. 32 - ADEMPIMENTI IN ORDINE AI DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della Segreteria Comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiedere il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento comunale.

TITOLO V COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 33 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica può costituire al suo interno Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.

2. Le Commissioni permanenti sono costituite dai Consiglieri Comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese.

3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.

4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capogruppo che provvede ad informarne il Presidente della Commissione.

ART. 34 - PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza di voti dei

componenti. Il Sindaco e gli Assessori comunali non possono presiedere le Commissioni permanenti.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che viene tenuta, convocata dal Sindaco, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.

3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.

4. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del Consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Sindaco rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio Comunale e alla Giunta.

5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della Commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentino almeno un terzo dei Consiglieri Comunali in carica. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

ART. 35 - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei Consiglieri in carica.

2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del Comune.

3. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nelle riunioni di tutte le Commissioni.

4. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

ART. 36 - FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

2. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o richiesti dalla Commissione.

3. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il Sindaco può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal presidente della Commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.

4. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza, Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco il quale trasmette quelle relative a deliberazioni alla Giunta per conoscenza ed al Segretario Comunale per l'istruttoria prevista dagli artt. 52,53 e 55, comma quinto, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri favorevoli previsti dal citato art. 53, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri sono, tutti od in parte, contrari, la proposta è restituita dal Sindaco alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purchè sia assicurata la copertura finanziaria.

ART. 37 - SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI - VERBALE DELLE SEDUTE PUBBLICITA' DEI LAVORI

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal dipendente comunale designato dal Sindaco.

2. Spetta al Segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni

altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

3. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco, ai Capigruppo ed al Segretario comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perchè possano essere consultati dai Consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza.

I verbali della Commissione che trattano le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Revisore dei Conti.

TITOLO VI COMMISSIONI SPECIALI

ART. 38 - COMMISSIONI D'INCHIESTA

1. Su richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dai Revisori dei Conti, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire nel suo interno, commissioni d'inchiesta incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.

3. La Commissione ha tutti poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, dei Revisori dei Conti, del Segretario Comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

5. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del coordinatore, dalla stessa Commissione.

6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati e i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

7. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.

8. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale, la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

ART. 39 - COMMISSIONI DI STUDIO

1. Il Consiglio Comunale può conferire alle Commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Sindaco. Nel disciplinare d'incarico il Sindaco, previa deliberazione di impegno di spesa da parte della Giunta, stabilisce le modalità e la durata dell'incarico stesso.

2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 40 - DISPOSIZIONI FINALI - DIFFUSIONE

1) Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, anteriori all'adozione dello Statuto, che disciplinano il funzionamento del Consiglio Comunale.

2) Copia del Regolamento è inviata ai Consiglieri neo eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

3) Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni.

4) Un esemplare dello stesso viene depositato negli uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini che, a richiesta ed a proprie spese, possono ottenerne copia.